



CONVEGNO NAZIONALE

ORGANIZZATO DALLE CONFEDERAZIONI

Roma, 17 febbraio 2025

Sala Angiolillo

Di Palazzo Wedekind



Articolo 3 comma 2 DL 79/1997 convertito in legge 140/1997

Art. 3

Treatment of end-of-service and terms of liquidation of the pension

1. Il trattamento pensionistico dei **dipendenti delle amministrazioni pubbliche** di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29](#), e successive modificazioni, compresi quelli di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo, è corrisposto in via definitiva entro il mese successivo alla cessazione dal servizio. In ogni caso l'ente erogatore, entro la predetta data, provvede a corrispondere in via provvisoria un trattamento non inferiore al 90 per cento di quello previsto, fatte salve le disposizioni eventualmente più favorevoli.
2. **Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.**
3. Per i dipendenti di cui al comma 1 cessati dal servizio dal 29 marzo al 30 giugno 1997 e loro superstiti o aventi causa, il trattamento di fine servizio è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 1998 e comunque non oltre tre mesi da tale data, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle analoghe prestazioni erogate dall'Istituto postelegrafonico, nonché a quelle relative al personale comunque iscritto alle gestioni dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei casi di cessazione dal servizio per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente. Nei predetti casi l'amministrazione competente è tenuta a trasmettere, entro quindici giorni dalla cessazione dal servizio, la necessaria documentazione all'ente previdenziale che dovrà corrispondere il trattamento di fine servizio nei tre mesi successivi alla ricezione della documentazione medesima, decorsi i quali sono dovuti gli interessi



Comma 7 dell'art. 12 del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122.

7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) (ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 il riconoscimento dell'indennità di buonuscita , dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato:

- a) in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro;
- b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro.

In tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;

- c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro, in tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 60.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.

8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento delle prestazioni di cui al comma 7 ovvero del primo importo annuale, con conseguente riconoscimento del secondo e del terzo importo annuale, rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal riconoscimento del primo importo annuale.

9. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano in ogni caso con riferimento alle prestazioni derivanti dai collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di età entro la data del 30 novembre 2010, nonché alle prestazioni derivanti dalle domande di cessazione dall'impiego presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto a condizione che la cessazione dell'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010; resta fermo che l'accoglimento (ovvero la presa d'atto) della domanda di cessazione determina l'irrevocabilità della stessa.



Art. 1, commi 484 e 485, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) in materia di rateizzazione e di nuovi termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti pubblici.

484. Con effetto dal 1^o gennaio 2014 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data:

a) all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «90.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro», le parole: «150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro» e le parole: «60.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro»;

b) all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, al comma 2, primo periodo, le parole: «decorsi sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi dodici mesi».

485. Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge per i soggetti che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2013.

CONVEGNO NAZIONALE
ORGANIZZATO DALLE CONFEDERAZIONI
GGIL
UIL
CGS
CSE
COSMED
CIDA
CODIRP

**SAVE THE DATE
17 FEBBRAIO
2025**

DALLE 14.00 ALLE 17.00
SALA ANSOLOLLO
E PALAZZO MERKINO
PIAZZA COLONNA
ROMA

**IL TRATTAMENTO
DI FINE RAPPORTO
DEI DIPENDENTI
PUBBLICI**

**PROPOSTE E INIZIATIVE
PER SUPERARE
L'INACCETTABILE SEQUESTRO
DELLA LIQUIDAZIONE**

L'evento è gratuito e aperto a tutti. Per informazioni sui posti disponibili, sui programmi e sui programmi di lavoro, visitate il sito www.convegni.it

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1254

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALFONSO COLUCCI, AMATO, CONTE, FRANCESCO SILVESTRI, AIELLO, ALIFANO, APPENDINO, ASCARI, AURIEMMA, BALDINO, BARZOTTI, BRUNO, CAFIERO DE RAHO, CANTONE, CAPPELLETTI, CARAMIELLO, CARMINA, CAROTENUTO, CASO, CHERCHI, SERGIO COSTA, DELL'OLIO, DI LAURO, DONNO, D'ORSO, FEDE, FENU, ILARIA FONTANA, GIULIANO, GUBITOSA, IARIA, L'ABBATE, LOMUTI, LOVECCHIO, MORFINO, ONORI, ORRICO, PAVANELLI, PELLEGRINI, PENZA, QUARTINI, RAFFA, MARIANNA RICCIARDI, RICCARDO RICCIARDI, SANTILLO, SCERRA, SCUTELLÀ, SPORTIELLO, TODDE, TORTO, TRAVERSI, TUCCI, ZARATTI

Riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento

Presentata il 28 giugno 2023

ONOREVOLI COLLEGI! – Il trattamento di fine servizio (TFS) è un'indennità, omologa al trattamento di fine rapporto (TFR), corrisposta ai dipendenti pubblici statali assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001, che viene erogata secondo tempistiche che variano in base alle diverse cause di cessazione dal servizio e quindi della fine del rapporto di lavoro, a diffe-

renza di quanto avviene per i lavoratori del settore privato, dove il trattamento di fine rapporto viene erogato generalmente entro quarantacinque giorni dalla fine del rapporto di lavoro.

Nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio